



Servizio Offerta Formativa
e Carriere Studenti

UOC Programmazione Didattica

Oggetto: Emanazione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio ex D.M. 270/04 attivati dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali – coorte a.a. 2026/2027

IL RETTORE

- **Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, e, in particolare, l’art. 11, comma 2;
- **Visto** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” e, in particolare, l’art. 12;
- **Visto** il D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 sull’ “*Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*” e il relativo D.D. n. 2711 del 22 novembre 2021;
- **Visto** il D.M. n. 96 del 6 giugno 2023 “*Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca*”;
- **Visti** i Decreti Ministeriali n. 1648 e n. 1649 del 19 dicembre 2023 relativi alle classi di laurea e laurea magistrale;
- **Visto** il Decreto Ministeriale n. 773 del 10 giugno 2024 recante “*Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati*”;
- **Vista** la nota MUR n. 26029 del 19 dicembre 2025 che fornisce le indicazioni operative e le scadenze per l’accreditamento dei Corsi di studio per l’a.a. 2026/2027;
- **Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia;
- **Visto** il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Pavia;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e aziendali del 30 marzo 2026;
- **Visto** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2026;
- **Vista** la delibera del Senato Accademico del 15 maggio 2026;
- **Considerato** che l’art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, prevede che il regolamento didattico di un corso di studio venga emanato con Decreto Rettorale;
-

DECRETA

Art.1 – di emanare i Regolamenti didattici, relativi alla coorte di studenti 2026/2027, dei seguenti Corsi di studio:

- Corso di laurea in Management (**Allegato n. 1**);
- Corso di laurea in Amministrazione e governance (**Allegato n. 2**);
- Corso di laurea in Economia (**Allegato n. 3**);
- Corso di laurea magistrale in Economics and Data analysis for Industry and Policy (**Allegato n. 4**);
- Corso di laurea magistrale in Economia e gestione delle imprese (**Allegato n. 5**);
- Corso di laurea magistrale in Economia e legislazione d’impresa (**Allegato n. 6**);
- Corso di laurea magistrale in International business and entrepreneurship (**Allegato n. 7**);
- Corso di laurea magistrale in Finance (**Allegato n. 8**).



Servizio Offerta Formativa
e Carriere Studenti

UOC Programmazione Didattica

Art. 2 – che le disposizioni del presente decreto entrino immediatamente in vigore;

Art. 3 – che il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali renda disponibile on line attraverso il proprio sito web i suddetti Regolamenti didattici e provveda ad aggiornarli annualmente.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
(Alessandro Reali)
Documento firmato digitalmente

MS/MB/MD/mb



UNIVERSITÀ DI PAVIA
Dipartimento di
Scienze Economiche
e Aziendali

REGOLAMENTO DIDATTICO
(Art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

Coorte A.A. 2026/2027

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E GESTIONE DELLE
IMPRESE

Classe LM-77

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del corso di studio
- Art. 6 – Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 – Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – Stage e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università italiane o straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

Allegato n. 1 – Piani di studio

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il corso di laurea magistrale in Economia e gestione delle imprese, attivato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe LM 77 delle lauree magistrali in Scienze Economico-Aziendali, di cui al DM n. 1649 del 19 dicembre 2023.
2. La durata del corso di laurea è di due anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il corso di laurea magistrale in Economia e gestione delle imprese sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento Carriere Studentesche.

I testi sono consultabili al seguente link: <https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/>

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Il corso di laurea magistrale afferisce al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.
2. Il Consiglio di Dipartimento designa, tra il proprio personale di ruolo, un docente referente, cui è affidato il coordinamento didattico e organizzativo del corso.
3. Il docente referente è coadiuvato nella sua attività da un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ), anch'esso designato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. È istituita una Segreteria didattica di Dipartimento al fine di fornire il supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea magistrale, a cui lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti le attività stesse.
2. Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, valutazione del titolo, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca ecc.) la competenza è attribuita alle UOC Immatricolazioni e Informastudenti, Admission Office e Carriere Studenti.
È istituito, altresì, un Centro di Orientamento (C.OR.) per supportare gli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina <https://orienta.unipv.it>

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del corso di studio

1. Entro le scadenze, annualmente indicate dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di laurea magistrale, in cui vengono inserite tutte le informazioni

relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento, consultabile alla pagina <https://gestionedidattica.unipv.it/index.php/file/2026SUA02420.pdf>.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Il corso di laurea magistrale è ad accesso non programmato, con prova d'ammissione.
2. Per essere ammesso al corso di laurea magistrale il candidato deve essere in possesso:
 - della laurea (ivi compresa quella conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/99), o del diploma universitario di durata triennale, o ancora di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equivalente alla laurea italiana come previsto dal Regolamento Carriere Studentesche;
 - dei requisiti curriculari minimi di cui al comma 3;
 - di adeguata personale preparazione, comprovata dal superamento con esito positivo della prova di ammissione di cui al comma 8.
- della conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 secondo la classificazione europea o il possesso di certificazioni linguistiche internazionali che attestino una conoscenza equivalente o superiore al livello B2 del Common European Framework (First Certificate in English) sia per le capacità di comprensione ed espressive, sia per le abilità di lettura. Le certificazioni accettate sono elencate sul sito web del corso di laurea magistrale (<https://megi.cdl.unipv.it/it>). In alternativa, il candidato deve aver conseguito almeno 4 CFU in corsi di lingua inglese, corrispondenti a una conoscenza della lingua di almeno livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Nessuna certificazione è richiesta per gli studenti che si sono laureati presso un'istituzione in cui i programmi sono impartiti in lingua inglese. L'attestazione del requisito della lingua deve essere presentata come documentazione allegata entro la data ultima per l'immatricolazione. Coloro che non presentano i requisiti della lingua inglese sopra indicati, per poter essere ammessi dovranno superare un test d'ingresso per verificare che la conoscenza della lingua inglese sia almeno al livello B2.
- Non è consentita l'iscrizione al corso di laurea magistrale con carenze formative.
3. Per essere ammesso al corso di laurea magistrale il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti curriculari minimi:
 - almeno n. 18 CFU in uno o più dei seguenti SSD: ECON-06/A e ECON-07/A;
 - almeno n. 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD: ECON-01/A e ECON-02/A;
 - almeno n. 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD: STAT-01/A e STAT-04/A;
 - almeno n. 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD: GIUR-01/A, GIUR-02/A, GIUR-05/A e GIUR-06/A;
 - almeno n. 3 CFU riferibili alle conoscenze informatiche.

È consentito un margine di tolleranza sino ad un massimo del 10%, ossia sino a un massimo di 6 CFU, che può applicarsi indifferentemente a uno solo dei gruppi di SSD sopra elencati, incluse le conoscenze informatiche, o a più gruppi. Nel margine di tolleranza non sono contemplati i 4 CFU della lingua inglese.
4. Gli studenti con titolo conseguito all'estero (non comunitari residenti all'estero e comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia) o in Italia con ordinamento estero devono seguire, per l'iscrizione e per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, le disposizioni particolari indicate sul sito dell'Università degli Studi di Pavia alla pagina: <https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/ammissioni/isciversi-ad-un-corso-di-studio-con-titolo-conseguito-allestero>.
5. Il requisito curriculare minimo relativo alle conoscenze informatiche si considera soddisfatto se il candidato possiede certificazioni che attestino una conoscenza equivalente o superiore al possesso della cosiddetta patente informatica (*ECDL Core Start o Full Syllabus 5.0*) per almeno quattro

moduli.

6. I requisiti curriculari minimi di cui al comma 3 si intendono automaticamente soddisfatti dai candidati che abbiano conseguito presso l'Università degli Studi di Pavia una laurea triennale:
 - nella Classe delle lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (Classe 17) e nella Classe delle lauree in Scienze Economiche (Classe 28), per i corsi di laurea istituiti secondo l'ordinamento didattico di cui al D.M. 509/99;
 - nella Classe Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (Classe L-18) e nella Classe Scienze Economiche (Classe L-33), per i corsi di laurea istituiti secondo l'ordinamento didattico di cui al D.M. 270/04.
7. Il candidato cui non sia applicabile il comma 6 e che superi la soglia di tolleranza prevista per i requisiti curriculari minimi di cui al comma 3, su indicazione del Consiglio di Dipartimento, sentito il referente del corso, può frequentare singoli insegnamenti – compreso il requisito di ammissione relativo alla conoscenza dell'inglese di cui al comma 2 - offerti dall'Università degli Studi di Pavia o da altro Ateneo e sostenere con esito positivo il relativo accertamento prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale. L'ammissione a quest'ultimo è comunque subordinata al superamento con esito positivo della prova di ammissione di cui al successivo comma 8.
8. La prova d'ammissione, volta a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, consiste in una prova scritta a risposta multipla di cui una sola esatta tra le tre elencate per ciascun quesito. Le materie oggetto della prova di ammissione sono le seguenti:
 - Microeconomia e Macroeconomia;
 - Matematica generale e Matematica finanziaria;
 - Statistica;
 - Economia aziendale e Economia e gestione delle imprese;
 - Organizzazione aziendale;
 - Istituzioni di diritto privato e Diritto commerciale.
9. Sono esonerati dall'obbligo della prova d'ammissione, e sono pertanto ammessi al corso di laurea magistrale, in quanto riconosciuti in possesso di personale adeguata preparazione, esclusivamente i laureati dell'Università degli Studi di Pavia provenienti dai corsi di laurea triennale della classe delle lauree in Scienze Economiche (Classe 28) e della classe delle lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (Classe 17), istituiti secondo l'ordinamento didattico ex D.M. 509/99, e dai corsi di laurea triennale in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (Classe L-18) e di Scienze Economiche (Classe L-33), istituiti secondo l'ordinamento didattico ex D.M. 270/04 che abbiano conseguito il titolo con votazione finale uguale o superiore a 95/110.
10. È possibile l'iscrizione in corso d'anno, purché in tempo utile per permettere una frequenza delle attività formative rispettosa delle eventuali propedeuticità e coerente con la struttura generale del corso di laurea magistrale e, in ogni caso, entro la scadenza stabilita dal Calendario Didattico di Ateneo. Si applicano al riguardo le disposizioni del Regolamento Carriere Studentesche.

In particolare, possono procedere all'iscrizione sotto condizione gli studenti, iscritti ai corsi di laurea di cui al comma 9, che al termine di scadenza di presentazione della domanda di ammissione e comunque prima del sostenimento della prova di ammissione abbiano già acquisito almeno 150 CFU.

Gli studenti, iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Pavia di cui al comma 9 la cui media dei voti degli esami sostenuti sia uguale o superiore a 25/30 (media aritmetica per i laureandi ex DM 509/99 e vecchio ordinamento e media ponderata per i laureandi ex DM 270/04) sono esonerati dalla prova d'ammissione di cui al comma 8.

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al corso di laurea magistrale danno luogo

all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di un numero intero di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
3. Ad ogni CFU erogato corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico). Per ciascun CFU, la corrispondenza tra le ore di *didattica frontale* impartite nel corso di laurea magistrale e le ore riservate allo studio individuale è la seguente:
 - nel caso di insegnamenti cui corrispondano almeno 6 CFU, circa 7 h e 30 m dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e circa 17 h e 30 m dedicate allo studio individuale;
 - nel caso di insegnamenti di lingue 10 ore di lezioni frontali e 15 ore di studio individuale;
 - nel caso di attività didattiche di laboratorio, seminari, esercitazioni, circa 14 h e 30 m dedicate a lezioni frontali e circa 10 h e 30 m dedicate allo studio individuale.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.
5. I crediti acquisiti non sono ritenuti soggetti ad obsolescenza durante la carriera dello studente, indipendentemente dalla sua durata, fatti salvi i casi di decadenza o di rinuncia agli studi, per i quali, in caso di re-iscrizione, la convalida dei crediti acquisiti è subordinata, fra l'altro, a una valutazione della loro eventuale obsolescenza da parte del Consiglio di Dipartimento (vedi successivo art. 16). In casi particolari ben motivati, l'obsolescenza di crediti formativi relativi a specifiche attività formative può essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento. La delibera di obsolescenza riporta l'indicazione delle modalità per il recupero dei crediti obsoleti, stabilendo le eventuali prove integrative che lo studente deve sostenere a tal fine.
6. Per alcuni insegnamenti in offerta formativa come, ad esempio, quelli su tematiche legate alle competenze trasversali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con il superamento della prova d'esame, oltre al riconoscimento dei CFU, può essere previsto il rilascio di un open badge, ovvero di un attestato digitale che certifica le conoscenze, competenze e abilità acquisite attraverso il percorso di apprendimento. L'emissione dell'open badge avviene automaticamente a fronte della verbalizzazione dell'esame ed è inviato alla e-mail istituzionale dello studente.
7. L'attività didattica del corso di laurea magistrale è organizzata in due anni, ciascuno dei quali ripartito in due semestri.
8. Per ogni anno accademico sono attivate tre sessioni di esame, di cui una al termine di ciascun periodo di attività didattica e una sessione di recupero. Il numero minimo di appelli di ciascuna sessione d'esame è pari a due. Per ciascun anno accademico, il numero minimo complessivo di appelli di esame è in ogni caso pari a 6. Possono essere concessi: in qualsiasi periodo dell'anno, appelli riservati agli studenti che abbiano già frequentato il secondo semestre dell'ultimo anno di corso; appelli straordinari riservati agli studenti-atleti, di cui al successivo Art. 15 comma 2, in caso di impegni sportivi temporalmente coincidenti con il calendario degli esami.
9. Per ogni anno accademico, sono attivate almeno 4 sessioni di laurea. Resta facoltà del

Consiglio di Dipartimento prevedere sessioni straordinarie di laurea, in occasione della deliberazione di cui al successivo comma 10.

10. I calendari delle lezioni, delle sessioni d'esame e delle sedute di laurea sono determinati dal Consiglio di Dipartimento entro le scadenze ministeriali per la compilazione della Scheda Unica Annuale (SUA) e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.

Art. 8 – Piani di studio

1. Nei termini annualmente stabiliti dall'Ateneo nel Calendario Didattico, lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studio con le modalità indicate dai competenti uffici.
2. Si intende per piano di studio l'insieme delle attività universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, che lo studente è tenuto ad acquisire, in termini di crediti formativi, ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.
4. Sono previste due diverse tipologie di piano di studio: "standard" e "individuale".
5. Il piano di studio standard è annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio.
6. Per la coorte di riferimento il piano di studio standard è riportato nell'*Allegato n. 1* che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
7. Lo studente, che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello indicato in *Allegato n. 1*, può procedere alla presentazione di un piano di studio individuale qualora le attività didattiche, in esso previste, corrispondano ai vincoli imposti dall'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale e comportino l'acquisizione di un numero di crediti formativi universitari non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
8. Per il piano di studio individuale è richiesta l'approvazione da parte della Giunta di Dipartimento, sentito il referente del corso di laurea magistrale, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo maggiormente coerente con gli obiettivi formativi del corso.
9. Nel piano di studi, oltre alle attività formative previste per il conseguimento del titolo di studio è consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in sovrannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari, ad eccezione di quelle afferenti all'offerta didattica dell'area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica, avendo cura di rispettare le eventuali propedeuticità previste dal corso di studi. Nell'ambito di tali crediti gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale. Le attività formative in sovrannumero non devono obbligatoriamente essere sostenute dallo studente al fine del conseguimento del titolo.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

1. Il corso di laurea magistrale prevede attualmente accordi di doppia laurea con i seguenti Atenei:
 - EM-Strasbourg Business School
 - Eberhard Karls Universität Tübingen (Germany)
 - Clermont School of business (France)
2. Eventuali nuovi accordi, stipulati dopo l'approvazione del presente Regolamento, saranno comunque validi per la coorte di riferimento.
3. L'individuazione degli studenti ammessi ai programmi di doppia laurea, i criteri e le

modalità della loro iscrizione, le condizioni economiche, il contenuto del relativo piano di studi, il sistema di conversione dei voti, nonché ogni altro tema a ciò collegato o connesso, sono regolati, anche in deroga rispetto al presente Regolamento, da apposite Convenzioni bilaterali; informazioni specifiche sono rese disponibili nei bandi di ammissione a detti programmi.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Il corso di laurea magistrale non prevede vincoli di propedeuticità tra insegnamenti.
2. Il corso di laurea magistrale non prevede insegnamenti a frequenza obbligatoria. Eventuali obblighi di frequenza possono essere definiti dal Consiglio di Dipartimento e vengono resi noti nel programma annuale dell'insegnamento.
3. Anche quando non trova applicazione il comma 2, secondo periodo, il progetto formativo posto alla base del corso di laurea magistrale presuppone in ogni caso che lo studente partecipi a tutte le attività didattiche e formative organizzate nell'ambito degli insegnamenti facenti parte del corso, ivi comprese quelle seminariali, o di simulazione di attività lavorativa, o di discussione di casi. La frequenza alle lezioni, anche nei casi in cui non siano previsti specifici obblighi in tal senso, è particolarmente raccomandata a tutti gli studenti.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Nel piano di studio, tra i crediti a libera scelta dello studente (TAF D), gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale, nel rispetto delle propedeuticità indicate nei Regolamenti dei rispettivi corsi di studio.
È possibile riconoscere agli studenti, come attività formative in soprannumero o a libera scelta sino a un massimo di 6 CFU, attività didattiche approvate e riconosciute dal Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del docente referente del CdS (come, a titolo di esempio, Summer e Winter school in temi affini a quelli del CdS).
Come attività formative in soprannumero o a libera scelta gli studenti non potranno comunque scegliere insegnamenti già sostenuti durante le precedenti frequenze universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi al di fuori dei 180 CFU necessari per il conseguimento della laurea triennale. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola in fase di controllo della carriera, preliminare all'ammissione alla prova finale. In caso di violazione della regola sopra indicata lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studio.
2. Gli studenti non possono inserire nel piano di studio, tra gli insegnamenti liberi o in soprannumero, insegnamenti dell'offerta didattica di corsi di studio di area medica e sanitaria a numero programmato nazionale e dell'area psicologica.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. Nel corso di laurea magistrale possono essere riconosciute, all'interno delle attività a libera scelta degli studenti e per un numero massimo di 6 CFU, le esperienze di stage svolte sia all'estero, nell'ambito del programma di mobilità internazionale Erasmus Traineeship, sia in Italia, nell'ambito di un progetto formativo coerente con gli obiettivi di apprendimento e di risultato previsti dal corso di laurea magistrale.
2. Le modalità di riconoscimento di tali attività e la loro valutazione ai fini della carriera dello studente sono stabilite con delibera del Consiglio di Dipartimento sulla base del parere

formulato dal tutor aziendale e dal docente referente del corso.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Nel corso di laurea magistrale non possono essere previsti, in totale, più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.
2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative caratterizzanti, quelle affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto). Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio (Art. 10 comma 5 lettere c), d), e) del D.M. 270/2004) non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.
3. Il corso di laurea magistrale può prevedere, con delibera del Consiglio di Dipartimento sentito il parere del referente del corso, prove d'esame integrate, per più insegnamenti o moduli coordinati. In caso di prove d'esame integrate:
 - tutti gli insegnamenti e i moduli devono essere indicati nel piano di studio dello studente;
 - i docenti titolari partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente;
 - la valutazione del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
4. Le verifiche del profitto possono alternativamente consistere in:
 - esame nella forma orale;
 - esame nella forma scritta;
 - esame nella forma scritta e orale.

L'indicazione specifica della modalità viene riportata nel programma annuale dell'insegnamento.

5. Le verifiche finali comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale, di norma digitale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, la Commissione d'esame può concedere all'unanimità la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. È necessario, in base a quanto previsto dal Regolamento carriere studentesche (art. 30 comma 1), verbalizzare la valutazione, anche se negativa. Le esperienze di stage, riconosciute all'interno delle attività a libera scelta degli studenti, sono valutate con un giudizio di idoneità che non concorre al computo della media.
6. L'eventuale esito negativo della prova d'esame non preclude la possibilità di iscriversi all'appello successivo. Lo studente ha altresì la facoltà di ritirarsi durante la prova d'esame.
7. Chiunque assuma, nel corso di un esame o di una verifica di profitto, comportamenti atti a compromettere il corretto e regolare svolgimento della propria o altrui prova, è allontanato dal Presidente della Commissione d'esame. Il Presidente della Commissione d'esame può segnalare l'accaduto al Direttore del Dipartimento il quale, tenuto conto della gravità della violazione, può dare avvio al procedimento disciplinare in ossequio al Regolamento di attuazione dell'art. 39 del Regolamento Carriere Studentesche, consultabile alla pagina: https://economiaemangement.dip.unipv.it/sites/dip10/files/2025-02/Reg_attuazione_art_39_REV.def_pag1-3.pdf

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale che tende a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.
2. La prova finale, cui si accede dopo aver acquisito almeno 96 CFU e che consente l'acquisizione di ulteriori 24 CFU, consiste nella redazione e discussione di una dissertazione scritta elaborata in modo originale dal candidato sotto la supervisione di un docente strutturato dell'Università degli Studi di Pavia o il docente a contratto responsabile di un'attività didattica impartita nell'ambito dei corsi di studio offerti dal Dipartimento – con contenuto coerente con il percorso scelto e tale da dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e risultato previsti per il corso di laurea magistrale. Attraverso la dissertazione scritta, e la relativa discussione orale, sono dunque accertate e valutate:
 - l'adeguatezza delle conoscenze del candidato sul tema trattato, anche attraverso l'ampiezza della bibliografia e delle citazioni;
 - le capacità analitiche e di sintesi critica del candidato, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti teorici, quantitativi e operativi offerti dal corso di laurea magistrale;
 - la capacità del candidato di formulare proprie opinioni, supportate da una coerente motivazione e da metodi adeguati propri di uno o più ambiti disciplinari.
3. La dissertazione scritta ha per oggetto un tema scientificamente rilevante ed è finalizzata a dimostrare la capacità del candidato di applicare allo svolgimento del tema assegnato gli strumenti, i metodi e le tecniche propri degli insegnamenti che caratterizzano il percorso formativo del candidato. La tesi di laurea può avere per oggetto anche lo sviluppo, presso un'impresa multinazionale o un'istituzione internazionale, di uno specifico progetto preventivamente concordato tra il relatore designato dal Dipartimento e un responsabile presso la struttura ospitante.
4. La lingua impiegata nella dissertazione scritta e durante la discussione orale è, di norma, quella italiana. Nel caso in cui il candidato abbia svolto un periodo di studio all'estero o abbia sviluppato uno specifico progetto presso organizzazioni pubbliche o private straniere, ovvero qualora altre esigenze lo rendano necessario o opportuno in relazione agli obiettivi formativi e all'impostazione didattica del corso di laurea magistrale, ai fini della dissertazione scritta e della prova finale si può fare ricorso a una lingua diversa, a condizione che:
 - la lingua straniera consista in una delle lingue principali dell'Unione Europea e, dunque, alternativamente, si faccia ricorso alla lingua inglese, francese, tedesca o spagnola;
 - l'utilizzo di tale lingua straniera sia stato autorizzato dal relatore;
 - il candidato predisponga e alleggi alla tesi un *abstract* esteso della tesi redatto in lingua italiana, che riporti il titolo della tesi sia nella lingua straniera adottata sia in lingua italiana;
5. La votazione finale del corso di laurea magistrale (espressa in centodecimi, da un minimo di 66 a un massimo di 110, con eventuale lode) è assegnata da un'apposita Commissione di laurea in seduta pubblica, tenuto conto:
 - a) del parere sul contenuto della tesi espresso dal relatore, dal correlatore e, se nominato, dal secondo correlatore;
 - b) dell'andamento della prova orale;
 - c) della media ponderata dei voti riportata dal candidato nel corso degli studi. I crediti formativi acquisiti in seguito al riconoscimento delle attività di cui al successivo Art. 15 comma 2 concorrono soltanto al conteggio dei crediti necessari per il conseguimento della laurea magistrale ma sono esclusi dal computo della media dei voti;
 - d) di un punteggio aggiuntivo di 0,3 punti per ciascuna lode conseguita;
 - e) della partecipazione a competizioni di particolare rilievo nazionale ed internazionale, coerenti con il percorso formativo, valutabile fino ad un massimo di 2 punti sulla base

dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti;

f) dell'intero percorso formativo del candidato, tenendo conto di rilevanti attività facoltative di arricchimento di tale percorso.

6. La Commissione di laurea è nominata dal Direttore di Dipartimento ed è composta da almeno cinque membri di cui almeno quattro devono essere docenti di ruolo che siano responsabili di insegnamenti impartiti in corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile. Il Direttore di Dipartimento può altresì assegnare compiti di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la relazione oggetto di esame.
7. Presidente della Commissione è di norma il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo, salvo espressa rinuncia del medesimo. Il Presidente deve garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova finale e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti nel presente Regolamento. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in questo ordine di precedenza, il ricercatore, il professore di seconda fascia, il professore di prima fascia, con la minore anzianità nel rispettivo ruolo, il docente a contratto con minor anzianità anagrafica.
8. Per la valutazione della tesi sono applicate le regole di seguito elencate. Ogni tesi è classificata in una delle categorie che seguono e l'appartenenza a una delle categorie è subordinata al possesso delle caratteristiche specificatamente indicate per ciascuna di esse, tenendo anche conto di quanto affermato al comma 5, lettera (e) e (f), del presente articolo.

1) Tesi valutabile da 0 a 2 punti

Lo studente propone una mera ri-esposizione di ricerche sull'argomento. La tesi presenta limiti o lacune relativamente alla letteratura consultata o ai modelli o alle rilevazioni empiriche presentate.

2) Tesi valutabile da 3 a 4 punti

Lo studente espone il tema specifico sulla base di una conoscenza limitata delle ricerche esistenti sull'argomento. Organizza la materia in modo appena sufficiente. Si limita strettamente al tema specifico.

Impiega un linguaggio corretto.

3) Tesi valutabile con 5 punti

Lo studente propone un'esposizione chiara e ordinata del tema oggetto della tesi; dimostra capacità di comprensione della bibliografia essenziale. Espone correttamente modelli o indagini empiriche. È stato in grado di costruire in modo coerente la tesi.

4) Tesi valutabile con 6 o 7 punti

Lo studente, oltre ad aver letto ed esposto correttamente i contenuti della bibliografia essenziale, presenta adeguatamente modelli teorici rielaborati o indagini empiriche originali, approfondisce temi connessi con l'oggetto del suo lavoro. È in grado di mostrare la validità delle connessioni che propone, di stabilire confronti, di introdurre elementi di problematicità.

5) Tesi valutabile con più di 7 punti

Lo studente dimostra di avere autonomia di giudizio, capacità critiche personali e originalità. Ha particolarmente approfondito aspetti specifici della materia affrontando tematiche di rilevante impegno concettuale sul piano modellistico o sul piano della raccolta ed elaborazione di materiale empirico. La sua conoscenza, oltre che della bibliografia, della modellistica o delle indagini empiriche sull'argomento è vasta. Nella discussione è capace di mostrare interesse, competenza e esaustività.

In tal caso il relatore deve avvisare il Direttore di Dipartimento almeno 15 giorni prima della seduta di laurea, chiedendo la nomina di un secondo correlatore. La richiesta deve essere accompagnata da una *relazione del relatore* in cui essa sia *chiaramente* motivata in termini di:

- (a) impegno concettuale della trattazione;
- (b) vastità della conoscenza della letteratura, della modellistica e delle tecniche d'indagine empirica;
- (c) esaustività;
- (d) evidenza delle capacità critiche e originalità rispetto alla letteratura in materia.

Il Direttore sceglie il secondo correlatore in altra area disciplinare rispetto a quella del relatore.

6) Assegnazione della lode

L'assegnazione della lode:

- Se proposta per candidati con media non inferiore a 106/110, è in ogni caso subordinata alla presenza delle caratteristiche considerate al punto 5), ma non richiede la presenza di un secondo correlatore;
- Se proposta per candidati con media inferiore a 106/110, è subordinata alla presenza delle caratteristiche considerate al punto 5) e richiede la presenza di un secondo correlatore.

L'assegnazione della lode a candidati con media inferiore a 103/110 è da considerarsi eccezionale e deve essere giustificata con documentate motivazioni di grande originalità.

In ogni caso non può conseguire la lode un candidato con media inferiore a 100.

Le medie di cui al presente punto 6) tengono conto della media ponderata dei voti riportata dal candidato nel corso degli studi e dell'eventuale punteggio aggiuntivo di 0,3 punti per ciascuna lode conseguita (di cui al presente Art. 14 comma 5 lettere c), d)).

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. Possono essere convalidate, come crediti formativi, conoscenze ed abilità extra universitarie, debitamente autocertificate o documentate e precisamente:
 - a) per conoscenze certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, sino a 9 CFU; per abilità professionali anche certificate individualmente ai sensi della normativa vigente non vengono riconosciuti CFU;
 - b) per conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 18 CFU.
2. Su richiesta dello studente e in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Senato Accademico, possono altresì essere riconosciute, quali crediti formativi universitari nell'ambito delle attività a libera scelta del piano di studio (TAF D), le seguenti attività:
 - a) sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo fino ad un massimo di 6 CFU;
 - b) sport praticato a livello italiano e categorie intermedie fino ad un massimo di 3 CFU;
 - c) qualificazione in “zona medaglie” ai Campionati universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale fino ad un massimo di 3 CFU.
3. Ai sensi dell'Art. 2 del D.I. n. 931 del 4 luglio 2024, il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili per le tipologie di cui ai commi 1) e 2) è pari a 24.
Il riconoscimento, deliberato dalla Giunta di Dipartimento, di concerto con la Commissione paritetica e in collaborazione con il referente del corso di laurea, viene effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze ed abilità individuali dello studente; viene esclusa qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti già acquisiti

1. Il passaggio da altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Pavia o il trasferimento da altri Atenei sono consentiti previa verifica del possesso dei requisiti curriculari minimi e dell'adeguata personale preparazione, secondo le regole e i criteri di cui all'Art. 6. In assenza dei requisiti curriculari minimi non è possibile l'iscrizione al corso di laurea magistrale. In assenza di una adeguata preparazione personale, sulla base di quanto stabilito dall'Art. 6, comma 9, gli studenti interessati devono sostenere la prova di ammissione, di cui al comma 8. Nel caso di studenti stranieri è fatta salva la possibilità di ricorrere a colloqui con gli interessati.
2. La Giunta di Dipartimento, dietro parere del referente del corso di laurea magistrale, dispone il trasferimento o il passaggio e decide la misura del riconoscimento dei crediti formativi

universitari già acquisiti, se funzionali con il tipo di profilo delineato dagli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale. In ogni caso, per crediti formativi universitari maturati in corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi relativi ad un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

3. La Giunta di Dipartimento delibera altresì sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito il titolo di laurea presso l'Ateneo o in altra Università italiana o straniera e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di laurea magistrale.
4. La convalida dei crediti è deliberata dalla Giunta di Dipartimento, caso per caso. Il tipo di attività formativa (TAF) a cui vanno attribuiti i crediti ed il loro numero, comunque nei limiti di legge ove imposti, sono stabiliti in base a criteri di attinenza disciplinare, tenendo conto del contributo dell'attività formativa da riconoscere al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, dei suoi contenuti specifici e della loro eventuale obsolescenza, nonché dell'impegno orario richiesto. A tal fine, l'istanza di riconoscimento deve essere corredata di tutta la documentazione ufficiale dalla quale si possano evincere gli elementi sopra riportati; la Giunta di Dipartimento può mettere in atto ulteriori verifiche ritenute opportune.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università italiane o straniere

1. Gli studenti del corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso Università italiane o estere con le quali siano stipulate convenzioni o accordi (programmi Erasmus, o altri programmi di scambio).
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi prolungabile, laddove necessario, fino ad un massimo di 12 mesi. I periodi di studio presso altri Atenei italiani convenzionati prevedono una durata minima di 3 mesi fino ad un massimo di 6 mesi. Il piano di studio da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata.
3. Le opportunità di studio all'estero o presso atenei italiani sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dai programmi di mobilità e dagli accordi di scambio.
4. Lo studente, durante il suo periodo di mobilità, può svolgere le seguenti attività, in accordo con quanto proposto dai relativi bandi:
 - a) seguire corsi e sostenere i relativi esami;
 - b) svolgere attività di ricerca in preparazione della tesi.
5. Nella definizione del progetto formativo lo studente, d'intesa coi docenti delle discipline interessate, deve indicare le attività che intende sostenere all'estero (o presso l'Ateneo italiano convenzionato nel caso di Erasmus italiano) e che corrispondono a quelle presenti nel proprio piano di studi. Lo studente, prima della sua partenza, dovrà presentare il *learning agreement*

(documento contenente l'elenco dei corsi da seguire durante il periodo di mobilità con i crediti corrispondenti) che dev'essere concordato e sottoscritto tra lo studente, il delegato Erasmus per il Corso di studio e il corrispondente presso l'Ateneo ospitante.

6. Al termine del periodo di studi, sulla base della certificazione delle attività didattiche sostenute "*Transcript of records*" (rilasciata dall'Ateneo estero o italiano ospitante), la Giunta di Dipartimento delibera il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero o presso l'ateneo italiano ospitante (se pertinenti al percorso formativo), attribuendo i relativi CFU.

7. L'Università degli Studi di Pavia garantisce il pieno riconoscimento delle attività formative svolte nel periodo di mobilità qualora conformi all'ultimo learning agreement approvato.

8. Qualora le attività formative riconosciute non siano comprese nell'ultimo piano di studi approvato dello studente, quest'ultimo dovrà rettificare il piano di studi secondo le indicazioni fornite dalla Giunta di Dipartimento.

9. Lo studente che ha effettuato un periodo di mobilità e che richiede la convalida delle attività sostenute all'estero o presso altro Ateneo convenzionato non sarà ammesso all'esame di laurea magistrale qualora in difetto della delibera di convalida.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

1. Per gli studenti iscritti al 1° anno l'ammissione al secondo anno non prevede blocchi né altri requisiti.
2. Gli studenti provenienti da altri Atenei o da altri CdS, attivati dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali o da altri Dipartimenti dell'Ateneo, possono essere ammessi al secondo anno purché soddisfino i requisiti curriculari minimi e di preparazione personale previsti per l'ammissione al corso di laurea magistrale all'Art. 6 del presente Regolamento e vengano loro riconosciuti, da parte del referente del corso, almeno 30 CFU della loro carriera pregressa.
3. Nel caso in cui sussistano i requisiti curriculari minimi, ma il voto di laurea sia inferiore a quanto previsto all'Art. 6 comma 9 del presente Regolamento, per l'ammissione al secondo anno gli studenti devono preliminarmente sostenere con esito positivo la prova di ammissione.

UNIVERSITA' DI PAVIA

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Corso di Laurea in:

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE – MEGI (CLASSE LM-77)

PIANO DI STUDI PER STUDENTI IMMATRICOLATI AL 1° ANNO - DM 270/04

ANNO ACCADEMICO 2026/2027

Da compilare online ad iscrizione effettuata dal.....al.....

Cognome: _____ Nome: _____
 Nato a: _____ il: _____
 Residente a: _____
 Via: _____ N: _____
 Telefono _____

Data..... Firma dello studente.....

Gli studenti che intendono effettuare scelte diverse che si discostano dal modello di piano di studi che segue presenteranno un piano di studi individuale (per il quale è prevista una marca da bollo da euro 16,00 che verrà generata dagli uffici). Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata [ps://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/studiare/piani-di-studio](https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/studiare/piani-di-studio) nella sezione Eccezioni: il piano cartaceo.

APPROVATO NELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO DEL

SI DICHIARA LA CONFORMITA' DEL PIANO INDIVIDUALE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN RELAZIONE ALLA COORTE DI APPARTENENZA DELLO STUDENTE (SCHEDA RAD).

FIRMA REFERENTE CORSO DI STUDIO

Il Corso di Laurea in Economia e gestione delle imprese prevede i seguenti curricula:

- Leadership, risorse umane e cambiamento organizzativo
- Gestione aziendale

1° Anno (60 CFU) AA 2026/2027 Leadership, risorse umane e cambiamento organizzativo

Attività Formativa	CFU	SSD ex	SSD dm 639/24	TAF/Ambito	Anno	Tipo insegnamento
510757 - INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA DI IMPRESA	6	SECS-P/10	ECON-08/A	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	2026	Obbligatorio
511294 - MANAGEMENT CONSULTING E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	9	SECS-P/10	ECON-08/A	Caratterizzante / Discipline Aziendali	2026	Obbligatorio
508214 - PORTFOLIO MANAGEMENT - ASSET ALLOCATION E CONTROLLO DEL RISCHIO	6	SECS-S/06	STAT-04/A	Caratterizzante/ Discipline Statistiche e Matematiche	2026	Obbligatorio
Un insegnamento tra: 510751 - LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR in lingua inglese 500276 - ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI vedere Nota 1	9	SECS-P/10	ECON-08/A	Caratterizzante / Discipline Aziendali	2026	
Un insegnamento tra: 509572 - ASPETTI LEGALI E CONTRATTUALI DEL MANAGEMENT DELLE ICT 501279 - DIRITTO DEL LAVORO	6	IUS/04 IUS/07	GIUR-02/A GIUR-04/A	Caratterizzante /Discipline Giuridiche	2026	
Due insegnamenti tra: 500268 - MARKETING RELAZIONALE 500230 - ANALISI DI BILANCIO 512060 - CHANGE MANAGEMENT E SVILUPPO SOSTENIBILE 504386 - ECONOMIA E TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI 500250 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI	9	SECS-P/08 SECS-P/07 SECS-P/13 SECS-P/09 SECS-P/08	ECON-07/A ECON-06/A ECON-10/A ECON-09/A ECON-07/A	Caratterizzante / Discipline Aziendali	2026	
Un insegnamento tra: 508735 - METODI QUANTITATIVI PER LA RICERCA SOCIALE 510488 - STATISTICAL LEARNING (in lingua inglese)	6	SPS/07 SECS-S/01	GSPS-05/A STAT-01/A	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	2026	
					2026	

Nota 1: Opzione ammessa nei soli casi in cui lo studente nel percorso triennale non abbia sostenuto la prova d'esame relativa a detto insegnamento. L'approvazione del piano di studi è subordinata alla trasmissione all'indirizzo megi@unipv.it della documentazione relativa alla carriera triennale.

2° Anno (60 CFU) AA 2027/2028

Attività Formativa	CFU	SSD ex	SSD dm 639/24	TAF/Ambito	Anno	Tipo insegnamento
509371 - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	9	SECS-P/10	ECON-08/A	Caratterizzante / Discipline Aziendali	2027	Obbligatorio
Due insegnamenti tra: 500287 - STORIA DELL'IMPRESA 504830 - COMPETITION POLICY AND MARKET REGULATION in lingua inglese 504833 - ECONOMIA DEL PERSONALE E DI GENERE 500290 - TEORIA DELL'IMPRESA	6	SECS-P/12 SECS-P/03 SECS-P/01 SECS-P/01	STEC-01/B ECON-03/A ECON-01/A ECON-01/A	Caratterizzante /Discipline Economiche	2027	
Un insegnamento tra: 511608 - LABORATORIO DI ORGANIZATIONAL ANALYSIS E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 512061 - COMPORTAMENTO E BENESSERE ORGANIZZATIVO	3	SECS-P/10	ECON-08/A	Altro / Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	2027	
Insegnamenti a scelta (12 CFU)				A scelta	2027	
500000 - PROVA FINALE	24	PROFIN_S		Prova Finale	2027	
					2027	

1° Anno (60 CFU) AA 2026/2027 Gestione aziendale

Attività Formativa	CFU	SSD ex	SSD dm 639/24	TAF/Ambito	Anno	Tipo insegnamento
500230 - ANALISI DI BILANCIO	9	SECS-P/07	ECON-06/A	Caratterizzante / Discipline Aziendali	2026	Obbligatorio
500250 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI	9	SECS-P/08	ECON-07/A	Caratterizzante / Discipline Aziendali	2026	Obbligatorio
504386 - ECONOMIA E TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI	9	SECS-P/09	ECON-09/A	Caratterizzante / Discipline Aziendali	2026	Obbligatorio
500268 - MARKETING RELAZIONALE	9	SECS-P/08	ECON-07/A	Caratterizzante / Discipline Aziendali	2026	Obbligatorio
508214 - PORTFOLIO MANAGEMENT - ASSET ALLOCATION E CONTROLLO DEL RISCHIO	6	SECS-S/06	STAT-04/A	Caratterizzante/ Discipline Statistiche e Matematiche	2026	Obbligatorio
Un insegnamento tra: 506394 - COMPETITION LAW in lingua inglese 509572 - ASPETTI LEGALI E CONTRATTUALI DEL MANAGEMENT DELLE ICT 501279 - DIRITTO DEL LAVORO	6	IUS/04 IUS/07	GIUR-02/A GIUR-04/A	Caratterizzante /Discipline Giuridiche	2026	
Due insegnamenti tra: 508735 - METODI QUANTITATIVI PER LA RICERCA SOCIALE 510488 - STATISTICAL LEARNING in lingua inglese 510164 - MARKETING STRATEGICO E INNOVAZIONE PER LE ISTITUZIONI FINANZIARIE	6	SPS/07 SECS-S/01 SECS-P/11	GSPS-05/A STAT-01/A ECON-09/B	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	2026	
					2026	

